

Verbale 1 del 24.01.2020

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2020/2022 E PIANO ANNUALE 2020.

L'anno 2020 il giorno 24 del mese di Gennaio il Revisore dei Conti Dott. Graziano Costa ricevuta dal Responsabile del Servizio Finanziario la proposta di cui all'oggetto

IL REVISORE DEI CONTI

VISTO:

- Il D.lgs 165/2001 art. 2 comma 1 e art. 6 comma 1;
- L'art 89 comma 1 del D.lgs n 267/2000 sulla funzionalità e ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi;
- L'art 91 del D.Lgs n 267/2000 comma 1 e 2 relativi alla programmazione triennale del fabbisogno di personale della amministrazioni locali e sui principi di riduzione complessiva della spesa di personale;
- I commi 557-557-ter dell'articolo unico della L. 296/2006 e s.m.i.;
- La legge n. 114/2014, di conversione del decreto legge n. 90/2014, che abroga l'art. 76 c.7 del D.L. 25.6.2008 n.112 (conv. L. n. 133/2008) e modificato dalla L. 26 aprile 2012 n. 44 (conversione con modif. del D.L. 2.3.2012 n. 16) il quale stabiliva "E' fatto divieto agli Enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50 per cento delle spese correnti , di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipologia contrattuale";
- Il comma 557 quater legge 296/2006, sostituendo, per gli enti soggetti al patto di stabilità, il tetto dell'anno precedente con quello medio del triennio 2011/2013;
- L'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010, stabilendo che il limite in detto articolo previsto circa la spesa flessibile non si applica agli enti soggetti al patto di stabilità che siano in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui all'art. 1 comma 557 Legge 296/06;

DATO ATTO, inoltre, che:

- l'ente è in regola con gli obblighi in materia di reclutamento del personale disabili previsti dalla legge n. 68/1999 e che, pertanto, nel piano occupazionale 2020-2022 non si prevede di ricorrere a questa forma di reclutamento;
- questo ente non ha in corso percorsi di stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili ai sensi della normativa vigente;
- il piano occupazionale 2020-2022 è coerente con il principio costituzionale della concorsualità;

- l'andamento della spesa di personale è in linea con quanto previsto dall'articolo 1, comma 557, della legge n. 296/2006;

ACCERTATO

Che ai sensi del comma 8 dell'art 19 L. 448/2001 i documenti di programmazione del fabbisogno di personale sono improntati al rispetto del principio di contenimento e di riduzione complessiva della spesa come previsto dalla normativa vigente;

Preso atto altresì che l'ente, come attestato dal responsabile del servizio finanziario, non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 242 del D.Lgs n 267/2000,

ESPRIME

parere favorevole sulla proposta di Approvazione programma del fabbisogno del personale in oggetto.
Raccomanda il costante monitoraggio e controllo della spesa del personale affinché siano costantemente garantiti i vincoli legislativi e contrattuali che potrebbero intervenire anche in corso di espletamento delle relative procedure concorsuali.

Venerdì, 24 Gennaio 2020

Il Revisore dei Conti

Dott. Graziano Costa

